SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 1001)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Estensione agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie forestali e del Corpo degli agenti di custodia delle disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

Onorevoli Senatori. — Con la legge 22 luglio 1971, n. 536, sono state disposte particolari norme in materia di avanzamento in favore degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica versanti in determinate situazioni.

L'articolo 1 della ricordata legge stabilisce tra l'altro che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste dalla legge 12 novembre

1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

L'articolo 2 prevede che i sottufficiali delle tre Forze armate, fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 3 infine le disposizioni degli articoli precedenti vengono estese agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nulla veniva, invece, disposto in favore del personale pari grado del Corpo delle guardie forestali e del Corpo degli agenti di custodia versante in simili condizioni.

Si ha ragione di ritenere che il legislatore non ha certo inteso volutamente di escludere il ricordato personale dai benefici disposti per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, ma ha indubbiamente dimenticato che il personale del Corpo delle guardie forestali e di quello degli agenti di custodia, in base a precise norme della legge n. 538 del 1951, gode dello stesso trattamento economico riservato ad altri Corpi di polizia.

Che cosa è, infatti, la sostanza della legge n. 536 del 1971 se non quella di migliorare il trattamento economico a ufficiali e sottufficiali dei ricordati Corpi esclusi dalla promozione al grado superiore per situazioni speciali?

Si è trattato insomma di norme particolari, che nulla hanno, peraltro, a che vedere con gli ordinamenti interni di carriera dei vari Corpi di polizia e delle Forze armate, tutti diversi gli uni dagli altri.

Per i motivi suddetti, alla cui base vi è una chiara esigenza di ordine perequativo e di squisita portata sociale, si propone l'estensione al personale ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie forestali e di quello degli agenti di custodia delle disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, prevedendosene gli effetti a far data dal 1º gennaio 1967 e ponendo gli oneri conseguenti a carico degli stanziamenti di cui al fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il contenuto della presente relazione, che evidenzia una esigenza di giustizia, autorizza i proponenti a sperare che il Senato della Repubblica esamini benevolmente questo disegno di legge, per eliminare uno stato di palese discriminazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536, in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni, estese agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono estese altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie forestali e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.